

Pubblicato il 21/07/2020

Sent. n. 937/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Salerno, via Domenico Coda, 8;

contro

Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Ferrajoli, Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento

del provvedimento del [omissis], recante diffida alla sospensione ad horas dell'attività imprenditoriale esercitata presso il locale ubicato in Angri, alla via [omissis].

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 60 cod. proc. amm. e 84 del d.l. n. 18/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 il dott. Olindo Di Popolo;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe e successivi motivi aggiunti, [omissis] impugnava, chiedendone l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: -- il provvedimento [omissis], col quale il Responsabile dell'Unità Operativa Complessa (UOC) Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri aveva diffidato a sospendere ad horas l'attività imprenditoriale di packaging esercitata presso il locale ubicato in Angri, alla via [omissis], e censito in catasto al foglio [omissis], particella [omissis], sub [omissis]; -- il verbale di accertamento prot. n. [omissis]; -- la relazione di sopralluogo prot. n. [omissis]; -- [omissis];

- l'adottata misura interdittiva era, segnatamente motivata per relationem alle risultanze del verbale di accertamento prot. n. [omissis], ricognitivo dell'abusività edilizia del suindicato locale, adibito a sede secondaria dell'attività produttiva esercitata dalla [omissis], nonché in base al rilievo dell'incompletezza (già contestata dall'amministrazione con nota del [omissis], e mai rimediata dall'interessata) dell'istanza del [omissis], volta all'apertura della predetta sede secondaria;

- nell'avversare siffatto provvedimento, nonché gli atti ad esso presupposti e connessi, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: -- l'adozione della misura interdittiva non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento con essa definito; -- sarebbe, inoltre, intervenuta tardivamente rispetto al termine (30 giorni) ex art. 7 del d.p.r. n. 160/2010, decorso dalla richiesta di

integrazione documentale di cui alla giammai recapitata nota del [omissis]; -- la documentazione con quest'ultima richiesta sarebbe stata, comunque, reperibile in allegato alla già esaminata SCIA dell'[omissis], avente per oggetto la variazione dei locali e degli impianti dello stabilimento produttivo; -- a fronte di uno stato dei luoghi da tempo noto all'amministrazione, la misura interdittiva in parola sarebbe risultata, oltre che carente di adeguata istruttoria, illegittimamente abnorme, sproporzionata e atipica, siccome recante una prescrizione sospensiva sine die e ad horas, impartita in difformità da qualsivoglia paradigma normativo; -- tanto, per di più, a discapito dell'effetto sospensivo ex art. 38, comma 1, della l. n. 47/1985, preclusivo dell'adozione di misure repressivo-sanzionatorie e/o inibitorie determinato dalla presentazione dell'istanza di condono prot. n. [omissis]; -- a dispetto di quanto contestato, con inammissibile motivazione postuma, dall'amministrazione comunale, il locale de quo sarebbe dotato di impianti elettrico e antincendio conformi alle rispettive normative di settore e, per la natura dell'attività ivi svolta, non necessiterebbe di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, così come illustrato nell'apposita relazione tecnica presentata all'autorità regionale; -- l'inagibilità dell'immobile sarebbe stata rilevata, con inammissibile motivazione postuma, soltanto nella relazione istruttoria comunale del [omissis], per di più in contraddizione con l'inciso secondo cui la contestazione mossa all'interessata si sarebbe concentrata sull'esercizio non autorizzato dell'attività;

- costituitosi l'intimato Comune di Angri, eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione proposta ex adverso;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 20 maggio 2020 per la trattazione dell'incidente cautelare;

- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

Considerato, innanzitutto, che:

- la contestazione di abusività urbanistico-edilizia e di conseguente inagibilità del locale condotto dalla [omissis] rinviene perspicuo, ancorché succinto appiglio nel riferimento – riportato in esordio del gravato provvedimento del [omissis], all'«accertamento congiunto dei Carabinieri di Angri e della Polizia locale del [omissis], svolto [in relazione] all'immobile abusivo, già oggetto in precedenza di sequestro»;

- ciò vale, dunque, ad elidere le censure attoree in merito all'asserita integrazione postuma della motivazione dell'adottata misura interdittiva;

Considerato, poi, che:

- con la nota del 12 luglio 2012, prot. n. 23655, il Comune di Angri aveva opposto alla ricorrente che la propria istanza del 15 giugno 2012, prot. n. 20544, «è carente della documentazione necessaria a permettere l'individuazione dell'immobile/struttura edilizia da adibire a sede secondaria» e l'aveva, quindi, invitata «a presentare gli atti ed elaborati tecnici che possano consentire agli Uffici di individuare puntualmente la struttura da adibire a sede secondaria ... e permettere l'avvio del relativo procedimento istruttorio»;

- ora, è incontestato che tale richiesta di integrazione documentale non sia stata mai esitata dalla P.C.; cosicché è da escludersi che la menzionata istanza del [omissis], la quale – avuto riguardo al relativo sostrato teleologico-funzionale, e al di là della generica dicitura adoperata («richiesta di apertura unità locale») – corrisponde al modulo della SCIA per l'insediamento di un'attività produttiva, abbia potuto mai consolidare i propri effetti abilitativi in favore della proponente;

- in argomento, giova rammentare che, se è vero che, a seguito della presentazione della SCIA, il decorso del tempo determina il consolidamento del titolo, con conseguente necessità della sua preventiva rimozione, in vista dell'assunzione di iniziative sanzionatorie, è altrettanto vero che, per ius receptum, presupposto indefettibile perché la SCIA possa essere produttiva di effetti è la veridicità delle dichiarazioni e la completezza della documentazione a suo corredo, cosicché, in presenza di una SCIA inesatta o incompleta, permane sempre e comunque il potere di inibire l'attività comunicata (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 giugno 2014, n. 1601; TAR Campania, Napoli, sez. II, 25 luglio 2016, n. 3869; sez. VII, 10 gennaio 2019, n. 143; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 maggio 2019, n. 436);

- pertanto, nella specie, il potere inibitorio esercitato col provvedimento impugnato ha trovato giustificazione nell'acclarata incompletezza dell'istanza del 15 giugno 2012, prot. n. 20544, e, quindi, a dispetto degli assunti attorei, si è correttamente incanalato nell'alveo del modello legale tipico disciplinato dall'art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990;

- un simile approdo neppure resta menomato dalla dedotta circostanza del mancato recapito all'interessata della citata nota del [omissis]: la preclusione del consolidamento degli effetti dell'istanza del [omissis], è, infatti, da reputarsi determinata in ragione dell'incompletezza della documentazione a corredo di quest'ultima, stante la sua oggettiva e radicale inidoneità abilitativa; così come non resta menomata dalla pure dedotta reperibilità della documentazione in parola in allegato alla già esaminata SCIA dell'[omissis], non essendo sufficientemente dimostrato da parte ricorrente come quest'ultima potesse appieno soddisfare le esigenze istruttorie ex ante rappresentate dal Comune di Angri, finalizzate, all'evidenza, a verificare la legittimazione edilizia dell'immobile ubicato in Angri, alla via [omissis], e censito in catasto al foglio [omissis], particella [omissis], sub [omissis];

- ciò, tanto più che l'insediamento de quo, oltre ad aver formato oggetto dell'ordinanza di demolizione prot. n. [omissis] e oltre a non essere stato, quindi, puntualmente certificato nei suoi estremi di conformità urbanistico-edilizia, non risulta assistito da apposita autorizzazione all'emissioni in atmosfera – la quale figura soltanto richiesta (e, quindi, implicitamente riconosciuta come necessaria) dalla ricorrente con istanza del [omissis] e tuttora non esitata dalla competente autorità regionale – né da valido certificato di agibilità (gli abusi di cui all'istanza di condono prot. n. [omissis] non essendo stati ancora sanati);

Considerato, altresì, che:

- «la chiusura dell'esercizio rappresenta una conseguenza necessitata non tanto rispetto alle irregolarità urbanistico-edilizie in sé, quanto piuttosto al riscontro della non conformità con i parametri urbanistici tali da renderle il locale incompatibile con la continuazione dell'attività commerciale ed in generale con il suo utilizzo, abitativo o produttivo che sia» (TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 settembre 2019, n. 4453);

- «la conformità dei manufatti alle norme urbanistiche ed edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dall'art. 24 comma 3, d.p.r. n. 380/2001 e dall'art. 35, comma 20, l. n. 47/1985, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata» (TAR Campania, Napoli, sez. III, 5 giugno 2018, n. 3693);

Considerato, ancora, che, a ripudio della censura incentrata sull'effetto sospensivo ex art. 38, comma 1, della l. n. 47/1985, determinato dalla presentazione della domanda di condono prot. n. 28691 del 10 dicembre 2004, è stato condivisibilmente statuito che la presentazione della domanda di condono edilizio, se, per un verso, produce effetti conservativi dello status quo ante rispetto alle attività svolte anteriormente alla presentazione della relativa domanda, non comporta, per altro verso, anche effetti ampliativi nella sfera giuridica dell'interessato – quali, appunto, quelli costituiti dall'insediamento dell'attività commerciale-produttiva di cui dell'istanza del [omissis] –, posto che, prima del rilascio della sanatoria, la mera domanda di condono non integra la sussistenza di un titolo e le opere realizzate sono comunque da considerare abusive in quanto prive di abilitazione; cosicché il carattere abusivo degli interventi è ostativo all'intrapresa di qualsiasi attività che abbia tra i suoi indefettibili presupposti quello della conformità urbanistico-edilizia dei locali ove l'attività medesima è svolta, ed è, quindi, da escludere che una nuova attività commerciale possa essere abilitata in locali interessati dalla domanda di condono prima della favorevole definizione del relativo procedimento (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 novembre 2017, n. 5215);

Considerato, infine, che:

- [omissis] non può fondatamente dolersi della denunciata violazione delle garanzie del contraddittorio procedimentale, in quanto, per l'acclarato contenuto vincolato della determinazione

assunta (siccome volta ad interdire l'esercizio di attività produttiva all'interno di un immobile abusivo, sprovvisto, come tale del requisito di agibilità, nonché in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera), ogni suo apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a conclusioni di segno diverso;

- peraltro, essa ha avuto di interloquire con l'amministrazione comunale precedente sia all'indomani della ricezione della nota del [omissis], sia in sede di sopralluogo del [omissis] (cfr. verbale in pari data, prot. n. [omissis]);

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante la ravvisata infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;

- quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la [omissis] al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di € 1.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore del Comune di Angri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, svoltasi tramite collegamento telematico da remoto, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente FF

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Referendario

L'ESTENSORE

Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO